Data: 10/10/2019



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19017

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/10/2019 relativo all'incontro (15113) di Att. Prom. Under 13 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 13 - LO/PI/AO disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 02/10/2019 tra Hockey Como U13 (285) e HC Varese 1977 U13 (743).
B) Precedenti:
C) Decisioni:
Perdita gara inflitta alla squadra dell' Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743) a tavolino con il punteggio di 13-1 ai sensi del combinato disposto degli Artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2019/2020.
DVM-C - 2
D) Motivazione:
Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743): dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da soli 11 giocatori di movimento e due portieri, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 giocatori di movimento e due
Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743): dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da soli 11 giocatori di movimento e due portieri, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede
Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743): dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da soli 11 giocatori di movimento e due portieri, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 giocatori di movimento e due portieri. Conseguenza di tale violazione, sotto il profilo disciplinare, è, in base al combinato disposto degli artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 NOFA Giovanili vigenti, quella della perdita della gara a tavolino con lo stesso punteggio di 13-1 maturato sul campo di gara, in quanto risultato più favorevole alla squadra vincitrice rispetto al
Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743): dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da soli 11 giocatori di movimento e due portieri, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 giocatori di movimento e due portieri. Conseguenza di tale violazione, sotto il profilo disciplinare, è, in base al combinato disposto degli artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 NOFA Giovanili vigenti, quella della perdita della gara a tavolino con lo stesso punteggio di 13-1 maturato sul campo di gara, in quanto risultato più favorevole alla squadra vincitrice rispetto al risultato di 5-0 previsto dalle NOFA Giovanili citate. Manda alla Segreteria Hockey FISG ed Ufficio Campionati per la rettifica del risultato di gara e l'aggiornamento
Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d. (743): dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da soli 11 giocatori di movimento e due portieri, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 giocatori di movimento e due portieri. Conseguenza di tale violazione, sotto il profilo disciplinare, è, in base al combinato disposto degli artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 NOFA Giovanili vigenti, quella della perdita della gara a tavolino con lo stesso punteggio di 13-1 maturato sul campo di gara, in quanto risultato più favorevole alla squadra vincitrice rispetto al risultato di 5-0 previsto dalle NOFA Giovanili citate. Manda alla Segreteria Hockey FISG ed Ufficio Campionati per la rettifica del risultato di gara e l'aggiornamento

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 19/08/2025 Pagina 1/1